



Comitato Pugliese "Acqua Bene Comune"
segreteriacomitatopugliese@gmail.com

www.acquabenecomune.org

Al Presidente della Commissione II,
Brigante Giovanni

Al Presidente della Commissione V,
Pentasuglia Donato

Ai Componenti della II Commissione

Ai Componenti della V Commissione

Ai CAPIGRUPPO dei gruppi CONSIGLIARI:

I Pugliesi per Rocco Palese, Bellomo Davide

Italia dei Valori, Schiavone Orazio

La Puglia per Vendola, Disabato Angelo

La Puglia prima di tutto, Damone Francesco

Misto, Mazzarano Michele

Moderati e Popolari, Olivieri Giacomo

Partito Democratico, Decaro Antonio

Popolo delle Libertà, Rocco Palese

Sinistra Ecologia e Libertà, Losappio Michele

Unione di Centro, Negro Salvatore

p.c.

Assessore alle OO. PP.

Fabiano Amati

Presidente della Regione Puglia,

Nichi Vendola

Alla stampa

Bari, 28 febbraio 2011

Oggetto: discussione su DDL su ripubblicizzazione AQP



Gentili Capigruppo, Presidenti di Commissione, Consiglieri,

abbiamo appreso della calendarizzazione - nei lavori della Commissione congiunta II e V - della discussione relativa al DDL *sulla ripubblicizzazione dell'AQP* e, pertanto, ci preme comunicarvi le **nostre osservazioni** in relazione **agli emendamenti proposti al DDL** da parte dell'Assessore alle OO. PP. Fabiano Amati, anche alla luce della **mancata risposta alle nostre richieste di incontro e chiarimenti** inoltrate all'Assessore Amati e al Presidente della Regione Nichi Vendola, in data 17, 24 e 31 gennaio e 7 febbraio 2011.

L'**urgenza** con la quale **richiediamo a tutti gli intestatari** di questa lettera tale **incontro** deriva dalla necessità di esporre quanto prima le nostre perplessità in merito ad **alcuni emendamenti** che, a nostro parere (confortato dal giudizio di diversi giuristi), **non sono in linea con i principi** che hanno guidato fin dall'inizio il percorso di ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese, ovvero:

- * Gestione di tutto il SII in Puglia attraverso un organismo di diritto pubblico;
- * Gestione partecipata da parte dei cittadini e dei lavoratori al governo del SII;
- * Garanzia per tutti, anche coloro senza mezzi, a condizioni minime di servizio;
- * Esclusione del profitto da parte di privati nella gestione del SII o parti di esso.

Riteniamo – come già più volte ribadito nelle richieste di incontro succitate - che alla luce degli ultimi emendamenti trasmessi dall'Assessore Amati, **tali principi risultano sensibilmente "annacquati"** o stilati **in forma** che in alcuni passaggi appare **non chiara e suscettibile di molteplici interpretazioni**.

Data l'imminente discussione in commissione del DDL, considerati gli impegni assunti – e rinnovati lo scorso 28 dicembre - dal Governo regionale con il Comitato pugliese "Acqua Bene Comune", il Comitato lavoratori Acqua Pubblica AQP e una rappresentanza del Coordinamento pugliese degli EE. LL. per la ripubblicizzazione dei S.I.I e, più in generale, con la cittadinanza tutta, e il costante e appassionato interesse della popolazione pugliese (e italiana) sull'argomento

vi rinnoviamo la richiesta

di un **urgente incontro** per il necessario chiarimento e per discutere riguardo alle necessarie modifiche da apportare al testo, per renderlo più chiaro e inequivocabilmente in direzione della ripubblicizzazione del SII.

In ogni caso, in attesa dell'incontro richiesto, alleghiamo alla **presente le nostre osservazioni e proposte in ordine agli ultimi emendamenti al DDL** emerse dalla lettura degli stessi .

Restiamo in attesa di un pronto riscontro.

Il Comitato Pugliese "Acqua Bene Comune"



ARTICOLO 1, COMMA 4

Riteniamo opportuno fare riferimento nel predetto comma:

- alle modalità previste dall'ordinamento comunitario perché questo, prevalendo sulla legislazione nazionale, può essere avocato in caso di impugnazione della legge da parte del Governo; si consideri, inoltre, che il diritto comunitario non limita le modalità di affidamento alla sola gara;
- alla risoluzione ONU del 28 luglio 2010, che conferisce agli Stati la responsabilità primaria di garantire il diritto all'acqua, votata dal Governo italiano, che costituisce elemento di supporto ai principi approvati dalla Regione con la deliberazione 20.10.2009 (acqua bene essenziale) e al modello gestionale con cui la Regione Puglia intende gestire il SII e garantire accesso all'acqua.

Pertanto, proponiamo l'integrazione dell'articolo come segue (in rosso le integrazioni):

Il servizio idrico integrato deve essere gestito attraverso forme e modalità compatibili con i principi della presente legge, in conformità **con le modalità previste dall'ordinamento comunitario, dalla vigente normativa nazionale e regionale**, e con criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, equità sociale, solidarietà e **nel rispetto del diritto all'acqua potabile e sicura e ai servizi igienici come un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, sancito dalle Nazioni Unite**, e del diritto delle generazioni future e degli equilibri ecologici.

ARTICOLO 2, COMMA 1

Se, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale sui ricorsi contro il Decreto Ronchi, possiamo comprendere l'eliminazione della dicitura del servizio "privo di rilevanza economica", non lo stesso si può dire per la dicitura "servizio pubblico locale di interesse generale".

La precisazione della natura del SII non solo è possibile, in quanto prevista dalla Unione Europea, ma anche necessaria al fine di garantire il principio del diritto all'acqua e, dunque, sottrarre il servizio idrico alla normativa sulla concorrenza rendendo giuridicamente possibile la regolamentazione da parte delle Regioni con propria legislazione.

Pertanto, proponiamo l'introduzione del comma 1 così come segue:

Il servizio idrico integrato pugliese è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale. Al fine di realizzare la coesione economica-sociale e territoriale, promuovere la solidarietà, garantire la protezione dell'ambiente e della salute, anche in considerazione delle peculiarità locali, la Regione Puglia ritiene di non poter realizzare nel proprio territorio tale specifica missione attraverso il mercato e secondo le regole della concorrenza.



ARTICOLO 2, COMMA 2

Riteniamo importante precisare che all'AQP viene conferita la gestione integrata di tutte le attività del SII. Pertanto **proponiamo** che sia eliminato l'inciso "realizza la parte più importante della propria attività".

Quanto al richiamo all'art. 23 bis del DL 112/2008 facciamo presente che il comma 3 dell'art. 23 bis vigente è quello risultante dalla modifica apportata dall'art. 15 del DL 135, convertito in legge 166/2009, e che così recita: *"In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"*.

Premesso che appare quantomeno politicamente stridente richiamare un articolo di legge che si chiede di abrogare con referendum, si fa presente che la trasformazione dell'AQP SpA in Soggetto di Diritto Pubblico non può risultare conforme a tale articolo e, pertanto, riteniamo opportuno e giuridicamente corretto eliminare il riferimento suddetto.

Alla luce di quanto esposto, proponiamo di modificare il comma come segue:

2. Per le particolari peculiarità del sistema acquedottistico pugliese, **a livello economico, sociale, ambientale, e conformemente al comma 3° dell'art. 23 bis del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008**, il servizio idrico integrato è affidato ad un'azienda pubblica regionale che **gestisce direttamente il servizio idrico integrato** (realizza la parte più importante della propria attività) con l'ente pubblico che la controlla, (anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio), **nel rispetto della disciplina comunitaria** (procedimento previsto) e dalla normativa statale di settore e relativa regolamentazione attuativa e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di **almeno l'80 per cento** degli avanzi di gestione per l'intera durata dell'affidamento.

ARTICOLO 3

Si ritiene opportuno richiamare al comma 1 la risoluzione ONU che conferisce più forza al principio ma, soprattutto, reinserire i passaggi e commi relativi alla composizione del Fondo che, di fatto, garantiscono il diritto all'acqua. Riteniamo, infatti, che non si possa esclusivamente subordinare l'erogazione minima gratuita agli avanzi di gestione (ovvero gli incassi al netto dei costi), poiché questo significherebbe legare il minimo vitale all'esito della gestione trasformando, così, quello che dovrebbe essere un diritto in una possibilità. Si ritiene, inoltre, opportuno fare espresso riferimento al consiglio di sorveglianza nel comma 2.

Pertanto proponiamo quanto segue:

Comma 1

In ottemperanza alla risoluzione ONU del 28 luglio 2010 e per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti



universali non assoggettabili a meccanismi di mercato, a tutti i cittadini residenti nella Regione e in funzione della finalità di garantire il livello essenziale di accesso all'acqua per soddisfare i bisogni della collettività, è istituito un fondo **regionale** per il diritto all'acqua.

Comma 2

La gestione del fondo è affidato al gestore del Servizio Idrico Integrato, di concerto con l'organismo di indirizzo e controllo del Servizio Idrico Integrato e con **il consiglio di sorveglianza di cui all'art.6**, in conformità con quanto previsto dall'art.13.

Comma 4

4. I costi del servizio idrico, secondo i principi previsti dalla presente legge, saranno coperti, per l'erogazione eccedente il quantitativo minimo, previa approvazione da parte dell'organismo di indirizzo e controllo del Servizio Idrico Integrato di un sistema tariffario progressivo, differenziato per fasce di consumo e per usi.

ARTICOLO 5 COMMA 4

L'inserimento di questo comma, anche associato alle frasi inserite nell'art. 2 comma 2, crea forti perplessità poiché non si comprende né quali possano essere le eventuali attività in "stretta conseguenza" né il motivo per cui tali eventuali attività debbano necessariamente e obbligatoriamente essere gestite da società miste e non da consorzi pubblici (come previsto nella versione precedente) o anche direttamente dalla stessa AQP.

E' evidente che la politica di tali società di diritto privato non potrebbe che essere finalizzata al profitto, contraddicendo così, almeno per alcuni aspetti, lo spirito (e la lettera) della legge di ripubblicizzazione.

Pertanto, proponiamo di:

- *esplicitare quali siano* le attività emergenti "in stretta conseguenza della gestione del servizio idrico integrato", riformulando in maniera più chiara il comma;
- eliminare il riferimento esplicito alle società miste e introdurre un ulteriore comma che reciti: **"tali attività sono gestite/fornite, di norma, direttamente dall'AQP. In casi eccezionali, quando, per comprovate e motivate ragioni di carattere tecnico ed economico, la gestione diretta non sia possibile, la loro gestione può essere affidata nell'osservanza della normativa comunitaria e nazionale".**

ARTICOLO 6 COMMA 3

Riteniamo opportuno esplicitare in tale comma il potere dei membri del consiglio di sorveglianza di accedere a tutti gli atti dell'azienda pubblica regionale. Segnaliamo, inoltre, un evidente refuso presente nello stesso comma che rimanda all'art. 4, comma 1, lett. a) b) c) che dovrebbe contenere l'indicazione degli atti di cui è assicurata la conoscenza e diffusione alla popolazione. Tuttavia il sopracitato art. 4 non contiene alcun riferimento a tali atti.



Alla luce di quanto esposto, proponiamo di modificare il comma come segue:

3. L'organismo di indirizzo e controllo del Servizio Idrico Integrato, l'azienda pubblica regionale e la Regione Puglia assicurano alla popolazione la più ampia diffusione e conoscenza degli atti ~~previsti al precedente articolo 4, I comma, lett. a), b) e c)~~, **dell'azienda pubblica regionale**, nonché della relazione annuale approvata dal collegio dei revisori dei conti. **I componenti del consiglio di sorveglianza di cui all'art. 6 hanno accesso a tutti gli atti della azienda pubblica regionale.**

ARTICOLO 8

L'eliminazione del Consiglio di Amministrazione a favore un amministratore unico delegato nominato dal Presidente della Regione, "sentita la Giunta" ci sembra in controtendenza con quanto sostenuto da diverse forze partitiche di Governo, ovvero il coinvolgimento e la partecipazione dei Comuni alla gestione del SII. Il riconoscimento del ruolo dei comuni è richiesto, altresì, dalle peculiarità del sistema idrico pugliese ed è stato considerato "fondamentale" dallo stesso ass. Amati il quale ha dichiarato: *"La Puglia è fatta in modo che se va via l'acqua a Manfredonia gli effetti arrivano fino a Santa Maria di Leuca, ovvero se a Leuca le cose vanno bene non è detto che a Manfredonia i cittadini possano dire altrettanto. In questo quadro il ruolo dei Comuni è comprensibilmente fondamentale"*.

Pertanto, al fine di garantire una adeguata partecipazione dei Comuni, **proponiamo** che venga **ripristinato il comma 3 dell'art. 8** *(il Presidente della Regione Puglia convoca con preavviso non inferiore a quindici giorni l'assemblea plenaria dei comuni pugliesi, composta da sindaci, o loro delegati, ed è presieduta dal membro più anziano d'età. Ogni Sindaco esprimerà un numero di voti pari al numero dei cittadini residenti nel Comune accertati dall'ultimo censimento ufficiale. Ciascun sindaco non potrà esprimere più di due preferenze. Si intendono eletti i tre candidati che al primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi con le medesime modalità).*

La spettanza della nomina dell'Amministratore Unico al Presidente della Regione, poi, ci sembra non rispettare quello spirito di pluralità e partecipazione democratica a cui il processo di ripubblicizzazione si ispira.

Pertanto, premesso che ci sembra più coerente la previsione di un Consiglio di Amministrazione, piuttosto che di un amministratore unico, **proponiamo** che, quantomeno, questi venga nominato dall'Ente Idrico Pugliese sulla base di una "rosa di nomi" proposta dal Presidente della Regione sentita la giunta.



ARTICOLO 9 COMMA 1

Si ritiene opportuno prevedere il transito del personale delle società attualmente controllate da AQP S.p.a. (AQP Potabilizzazione Srl, PURA Depurazione Srl e ASECO) nella costituenda azienda pubblica regionale, anche alla luce della circostanza che le attività svolte da tali società sono attività proprie del servizio idrico integrato.

Alla luce di quanto esposto, proponiamo di modificare il comma come segue:

1. Il personale di servizio presso l'Acquedotto pugliese s.p.a. **e in servizio presso le società partecipate da Acquedotto Pugliese S.p.A.** alla data di costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese", transita nell'organico della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti senza ulteriori e maggiori oneri. Nell'attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 13

Il mantenimento del principio del diritto minimo garantito è funzionale ai principi richiamati nell'art.1 . L'accesso ad un quantitativo minimo deve essere garantito come diritto dal Fondo e non come una elemosina discrezionale. **La proposta** da noi **formulata** ci sembra possa ottemperare anche l'esigenza di limitare l'esborso economico.

Comma 1

Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute ed alimentazione di cui all'art. 117 comma 3 della Costituzione e al fine di garantire il diritto umano all'acqua, la Regione Puglia vincola il soggetto gestore del servizio idrico integrato all'erogazione **con costo a carico del Fondo per il diritto all'acqua, relativamente alle utenze domestiche, di un quantitativo di acqua vitale, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei parametri dell'OMS e alimentato dagli avanzi netti d'esercizio, da un sistema tariffario progressivo per fasce di consumo e usi, da specifiche risorse del bilancio regionale.**

~~(al 20 per cento degli avanzi netti, da destinare in favore di persone domiciliate nel territorio regionale, con riferimento alla condizione reddituale ed in base a principi di proporzionalità e fasce di consumo)~~

Comma 2

L'erogazione del diritto minimo garantito è posto a carico del Fondo Regionale per il Diritto all'acqua di cui all'art. 3

In chiusura, facciamo presente che il processo di ripubblicizzazione è finalizzato alla costruzione di un'azienda pubblica soggetto di diritto pubblico con partecipazione sociale, pertanto, riteniamo che ogni formula che possa generare ambiguità debba essere eliminata.

Il Comitato Pugliese "Acqua Bene Comune" – [Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua](#)